

Regolamento di funzionamento e gestione dell'albo fornitori - 1/9

● Art. 1 – Istituzione dell'Albo Fornitori dell'INPS ed oggetto del medesimo

1. E' istituito l'albo fornitori di lavori, beni e servizi di INPS.
2. Il presente regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti, ed ogni altro profilo di gestione.
3. Gli scopi che INPS intende raggiungere con l'albo sono i seguenti:
 - a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture che prevedono l'invito di operatori economici;
 - b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
 - c) in ogni caso, preconstituire una sintesi aggiornata delle offerte presenti nei settori economici di riferimento delle prestazioni, ai più generali fini delle ricerche di mercato.
4. Il precedente albo fornitori già in uso presso INPS deve intendersi decaduto, nonché sostituito e superato dall'albo fornitori qui istituito, al pari delle precedenti modalità di conservazione e trattamento dei dati raccolti e di gestione degli operatori iscritti. Gli operatori economici già iscritti nel precedente albo dovranno rinnovare la propria iscrizione nel nuovo albo, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
5. Agli effetti del presente regolamento, verranno adottate le seguenti definizioni:
 - **Codice:** il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 ("Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), ed ogni sua successiva modifica.
 - **Regolamento:** il presente regolamento, quale atto adottato dall'INPS con le forme previste dal proprio ordinamento, per le finalità indicate nel presente articolo.
 - **Operatore Economico o Fornitore:** il soggetto che, ai sensi dell'art. 3, comma 22, del Codice, è imprenditore o comunque fornitore o prestatore di lavori, servizi o forniture, nei limiti in cui la propria attività sia compatibile con l'affidamento di contratti pubblici.
 - **Albo Fornitori:** la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che contraddistingue la struttura soggettiva, l'oggetto di attività ed ogni altro elemento di classificazione degli Operatori Economici iscritti, e che è governata nella sua gestione dalle disposizioni del presente Regolamento.
 - **Stazione Appaltante:** l'Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale, quale soggetto che mantiene, aggiorna e gestisce l'Albo secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.
 - **Domanda di Ammissione:** l'istanza, contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente Regolamento, che l'Operatore Economico sottopone alla Stazione Appaltante ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della propria inclusione all'Albo.
 - **Istanza di Rinnovazione:** la richiesta, presentata dal Fornitore entro il 30 novembre di ogni anno, con la quale il medesimo conferma la propria iscrizione all'Albo, e trasmette nuovamente le informazioni e le dichiarazioni personali necessarie.
 - **Richiesta di Aggiornamento:** l'istanza mediante la quale il Fornitore già iscritto richiede alla Stazione Appaltante la variazione dei dati trasmessi con la Domanda di Ammissione.
 - **Codice Progressivo di Iscrizione:** la sequenza numerica che identifica l'Operatore ai fini dell'iscrizione all'Albo.
 - **Codice Fornitore:** la sequenza numerica che identifica l'Operatore in tutti rapporti di natura commerciale con la Stazione Appaltante.

● Art. 2 – Ambito applicativo e soggetti ammessi

1. L'Albo Fornitori sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi di cui al Codice ed alle altre disposizioni di legge in tema di affidamenti pubblici, delle norme di carattere regolamentare, e delle disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall'INPS a mezzo di Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 18 maggio 2005, ivi compresa ogni modifica successiva dei predetti atti.
2. In particolare, l'Albo verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante per i seguenti affidamenti:
 - a) nella scelta degli Operatori Economici da invitarsi nelle procedure in economia per cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Codice, commi 5°, 6° e 8°, per le acquisizioni di lavori di importo compreso tra €40.000,00 ed €200.000,00, IVA esclusa, nell'ambito delle casistiche previste dal predetto comma 6° dall'art. 125 del Codice;
 - b) nella scelta degli Operatori Economici da invitarsi nelle procedure in economia per cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125,



Regolamento di funzionamento e gestione dell'albo fornitori - 2/9

- commi 9°, 10° e 11° del Codice, per l'acquisizione di servizi e forniture di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 206.000,00, IVA esclusa, nei casi previsti dal predetto comma 10° dell'art. 125 del Codice e nelle ulteriori ipotesi preventivamente individuate nei regolamenti interni della Stazione Appaltante;
- c) nella scelta dell'Operatore Economico verso il quale provvedere all'affidamento di diretto di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi del comma 8°, ultima parte, dell'art. 125 del Codice;
 - d) nella scelta dell'Operatore Economico verso il quale provvedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 20.000,00, IVA esclusa, ai sensi del comma 11°, ultima parte, dell'art. 125 del Codice;
 - e) relativamente ai servizi ed alle forniture, nella scelta degli Operatori Economici da invitarsi in procedure negoziate di ogni genere, nei limiti in cui siano ammesse per legge, sia in affidamento diretto che previo confronto competitivo tra più offerte, relative anche ai contratti esclusi di cui agli artt. 16 e ss. del Codice;
 - f) relativamente ai lavori, oltre che negli affidamenti in economia di cui alla precedenti lettere a) e c), nella scelta degli operatori da invitarsi nelle procedure negoziate di cui all'art. 122, comma 7-bis, del Codice;
 - g) per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ad euro 100.000,00, nella scelta dei soggetti da invitarsi nella procedura negoziata di cui al 2° comma dell'art. 91 del Codice;
 - h) quale strumento di valutazione del mercato, nella scelta degli Operatori Economici da invitarsi nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 6°, del Codice.
3. Gli importi di cui sopra saranno oggetto di integrazione automatica in caso di variazione delle soglie previste dal Codice, per effetto di modifiche legislative interne o comunitarie.
4. E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli Operatori da invitare anche senza far ricorso all'Albo Fornitori di cui al presente Regolamento, nei seguenti casi:
- (i) qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo Operatori Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per legge;
 - (ii) qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione Appaltante, all'interno dell'Albo non sia possibile reperire Operatori Economici idonei;
 - (iii) in tutti gli altri casi in cui la Stazione Appaltante ritenga conveniente ed opportuno provvedere all'integrazione del numero di operatori da invitarsi direttamente tramite ricerche di mercato, o mediante invito di Operatori Economici che abbiano già reso alla Stazione Appaltante le prestazioni ricercate in occasione di precedenti appalti.
5. Ai sensi dell'art. 34 del Codice, sono ammessi all'iscrizione all'Albo i seguenti Operatori Economici, previa valutazione della Stazione Appaltante:
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
 - d) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
 - e) gli operatori economici che siano stabiliti in altri Stati membri, e siano costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice;
 - f) i liberi professionisti, singoli o associati;
 - g) tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che, pur non essendo previsti nelle categorie di cui all'art. 34 del Codice, svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e forniture, e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.

● Art. 3 – Requisiti soggettivi di ammissione all'Albo

1. Non sono ammessi all'iscrizione all'Albo i seguenti Operatori, in quanto privi della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 38 del Codice:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;



Regolamento di funzionamento e gestione dell'albo fornitori - 3/9

- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della richiesta di iscrizione o di rinnovazione di iscrizione all'Albo ovvero di comunicazione di variazioni ovvero di presentazione delle offerte, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di invio della richiesta di iscrizione o di rinnovazione di iscrizione all'Albo ovvero di comunicazione di variazioni ovvero di presentazione delle offerte hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione sostitutiva di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- o) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla data di invio della richiesta di iscrizione o di rinnovazione di iscrizione all'Albo ovvero di comunicazione di



Regolamento di funzionamento e gestione dell'albo fornitori - 4/9

variazioni ovvero di presentazione delle offerte e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

2. In vista degli affidamenti pubblici disposti dalla Stazione Appaltante, l'Operatore Economico dovrà inoltre:
 - essere in regola rispetto alle disposizioni normative in tema di contrasto alle infiltrazioni mafiose, ai sensi della Legge n. 575 del 31 maggio 1965, della Legge n. 490 dell'8 agosto 1994, e del d.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
 - qualora si tratti di società o soggetto a composizione collettiva, essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa di riferimento;
 - essere regolarmente iscritto, ai sensi dell'art. 39, 1° comma, del Codice:
 - qualora si tratti di imprese, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per le stesse categorie merceologiche di iscrizione all'Albo, indicando la Camera di appartenenza ed il numero di iscrizione, ovvero il registro professionale o commerciale dello Stato estero di residenza;
 - all'albo professionale previsto per legge, qualora si tratti di professionisti soggetti ad iscrizione obbligatoria, indicando il numero di iscrizione, la tipologia di ordine professionale e l'ordine presso il quale è iscritto;
 - qualora si tratti di imprenditori artigiani, presso le competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali;
 - qualora si tratti di operatori di altro Stato membro non residenti in Italia, essere regolarmente iscritto, ai sensi dell'art. 39, 2° comma, del Codice, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A del Codice per gli appalti pubblici di lavori, o di cui all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi;
 - qualora si tratti di operatori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestare, ai sensi dell'art. 39, 3° comma, del Codice, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nei Paesi in cui sono redatti;
 - ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, del Codice, possedere, in relazione alla propria attività o azienda, tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, necessari per l'esercizio della propria attività, o comunque trovarsi in condizioni di affidabilità morale, strutturali ed organizzative tali da poter conseguire le medesime autorizzazioni in vista dell'esecuzione degli appalti cui intenda concorrere;
 - laddove in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell'art. 43 del Codice, dichiarare la tipologia della medesima certificazione, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;
 - laddove in possesso di certificati che attestano il rispetto di norme di gestione ambientale ai sensi dell'art. 44 del Codice, dichiarare la tipologia del medesimo certificato, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;
 - in caso di lavori, essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità, ed indicarne il numero, la categoria, la classifica, la SOA emittente, la data di emissione e quella di scadenza;
 - in caso di servizi e forniture, dichiarare la classe economica di fatturato globale di appartenenza, computata sulla base della sommatoria degli importi risultanti dai bilanci approvati negli ultimi tre esercizi, al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 41, comma 1°, lett. c) del Codice, sulla base delle classi economiche di fatturato globale presenti sul sito www.inps.it;
 - indicare, ai sensi dell'art. 41, comma 1°, lett. c) del Codice, il fatturato specifico degli ultimi tre esercizi, al netto dell'IVA, relativamente ai servizi o alle forniture per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo;
 - indicare l'area geografica in cui desidera operare, e precisamente se in una o più Regioni o su tutto il territorio nazionale;
 - possedere, ai sensi dell'art. 26, comma 1°, lettera a), n. 2) del D.Lgs. 81/08, e dell'Allegato XVII al predetto Decreto, i requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e dunque:
 - aver provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. 81/08, o comunque aver reso autocertificazione ai sensi dell'art. 29, comma 5°, del predetto Decreto;
 - non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
 - non essere destinatario della sanzione dell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale;
 - non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, 11° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti l'esclusione dalle gare;
 - ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 17 ottobre 2001, non essersi avvalso dei piani di



Regolamento di funzionamento e gestione dell'albo fornitori - 5/9

- emersione ivi previsti, o essersene avvalso purché il relativo periodo di emersione si sia concluso;
- possedere tutti gli ulteriori requisiti fissati dalla Domanda di Ammissione disponibile sul sito dell'Istituto, e provvedere a tutte le altre dichiarazioni di impegno ivi enunciate.
3. L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo necessari per l'iscrizione all'Albo potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica, sostituzione o eliminazione, in relazione alle disposizioni di legge o alle esigenze della Stazione Appaltante.
 4. La sussistenza dei requisiti di cui sopra, e degli altri richiesti dal presente Regolamento, verrà comprovata dall'Operatore, in sede di ammissione all'Albo o in occasione della comunicazione di variazioni, mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive sottoscritte ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 secondo le regole appresso stabilite, nelle quali l'Operatore indichi anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
 5. L'Operatore iscritto avrà l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, immediatamente e comunque non oltre sette (7) giorni dalla sua verifica, ogni evento che possa comportare la perdita dei requisiti di cui sopra, attraverso le procedure di variazione previste al successivo art. 8. La mancata comunicazione comporterà le sanzioni previste dal successivo art. 9.
 6. Ai fini dell'ammissione al presente Albo, gli operatori di cui all'art. 47 del Codice dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dalla quale emerga il possesso di requisiti equipollenti a quelli prescritti dal proprio ordinamento rispetto a quelli previsti nel presente regolamento per l'ammissione degli operatori italiani.
 7. Per gli operatori economici appartenenti all'Unione Europea, se nessun documento o certificato tra quelli richiesti per l'ammissione di operatori italiani è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati Membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza, le quali attestino il possesso dei requisiti richiesti.
- **Art. 4 – Struttura dell'Albo Fornitori e Domande di Ammissione**
1. L'Albo Fornitori è articolato in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul sito www.inps.it.
 2. La Stazione Appaltante ha facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle classi merceologiche, in relazione alle proprie esigenze interne.
 3. Responsabile della tenuta dell'Albo, tenutario della casella di posta elettronica certificata e Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. 10 del Codice è individuato attraverso apposito provvedimento dell'Istituto.
 4. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed Operatori Economici avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti informatici digitalmente sottoscritti.
 5. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici dovranno pertanto possedere:
 - una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, del d.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005 e del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla tenuta dell'Albo;
 - l'abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettersi alla Stazione Appaltante.
 6. Gli Operatori Economici interessati all'iscrizione all'Albo potranno avanzare la propria domanda in ogni momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Albo ed in particolare sulla base del form predisposto dalla Stazione Appaltante e riportato sul sito www.inps.it. In sede di ammissione all'Albo, verranno richieste le informazioni e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento.
 7. La Domanda di Ammissione dovrà essere sottoscritta:
 - a) dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - b) da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - c) da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - d) da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio;
 - e) dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
 - f) dal soggetto investito dei poteri di gestione e rappresentanza generale, se si tratta di associazione professionale.



Regolamento di funzionamento e gestione dell'albo fornitori - 6/9

8. La Domanda di Ammissione dovrà inoltre recare copia fotostatica del documento di identità dei dichiaranti, in corso di validità.
 9. Nel caso di Domanda formata da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata copia della fonte dei poteri.
 10. Ai fini dell'inoltro della Domanda di Ammissione dovrà essere utilizzato il form predisposto dalla Stazione Appaltante e riportato sul sito www.inps.it. Gli operatori esterni di cui all'art. 47 del Codice dovranno trasmettere alla Stazione Appaltante la dichiarazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, dalla quale si evinca il possesso dei requisiti di ammissione.
 11. La Domanda di Ammissione va trasmessa utilizzando un documento informatico sottoscritto con firma digitale, mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo e-mail: albofornitori@postacert.inps.gov.it, con oggetto "Iscrizione Albo dei Fornitori INPS".
 12. Nel caso di operatori esteri ai sensi dell'art. 47 del Codice, la documentazione di comprova dei requisiti, inserita in plico chiuso, indicante la denominazione del mittente e la dicitura "**NON APRIRE – Documentazione relativa all'iscrizione all'Albo dei Fornitori INPS**", dovrà essere trasmessa in formato cartaceo presso il seguente indirizzo:
INPS – Centrale Unica Acquisti - DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI - Area Centro Servizi – Settore Movimento Corrispondenza - Piano Ammezzato, Stanza A 12 - Via Ciriaco De Mita 21 – 00144 – Roma (EUR)
 13. Dalla data di ricezione della Domanda, in formato elettronico sottoscritta digitalmente - per gli Operatori con sede in Italia – e cartacea – inviata via posta per gli Operatori di cui al comma 12 - in capo alla Stazione Appaltante prenderà avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. In difetto di comunicazione della Stazione Appaltante ai sensi del comma successivo, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della Domanda, la medesima Domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione dell'Operatore all'Albo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta Legge n. 241/90.
 14. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la Domanda di Ammissione, prima del rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione.
 15. La comunicazione dei motivi ostativi di cui sopra interrompe il termine di trenta (30) giorni previsto per l'iscrizione all'Albo, il quale inizierà a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni per l'inoltro dei medesimi. La Stazione Appaltante valuterà le osservazioni e la documentazione integrativa prodotta, e farà menzione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni nel provvedimento finale.
 16. Entro il successivo termine di trenta (30) giorni dalla presentazione delle osservazioni o dal termine stabilito per la loro scadenza, la Stazione Appaltante comunicherà l'esito dell'istruttoria sulla Domanda di Ammissione. In difetto di comunicazione la Domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione dell'Operatore all'Albo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta Legge n. 241/90.
 17. L'iscrizione all'Albo scadrà al 31 dicembre di ogni anno, e sarà sottoposta ad aggiornamento in sede di revisione annuale dell'Albo.
 18. L'ammissione all'Albo dell'Operatore non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la Stazione Appaltante.
 19. La pubblicazione del presente regolamento, dell'Albo Fornitori e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e la stessa istituzione dell'Albo, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di Operatori Economici, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti pubblici.
- **Art. 5 – Verifiche sul possesso dei requisiti**
1. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dagli Operatori Economici, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/00, richiedendo ai medesimi la trasmissione della relativa documentazione a comprova.
 2. In caso di affidamento di contratti pubblici, agli Operatori Economici sottoposti alle verifiche di cui all'art. 48 del Codice verrà richiesta solo la documentazione necessaria ad integrare quella eventualmente già in possesso dell'Amministrazione, nei limiti in cui quest'ultima sia in corso di validità ai sensi di legge.



Regolamento di funzionamento e gestione dell'albo fornitori - 7/9

● Art. 6 – Principi di utilizzo dell'Albo

1. La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 125, comma 11° del Codice, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dall'art. 2 del Codice.
2. I meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.
3. Per garantire la piena operatività del principio di rotazione, gli Operatori Economici rispondenti ai parametri di ricerca di cui sopra saranno progressivamente invitati in base al loro Codice Progressivo di Iscrizione all'Albo.

● Art. 7 – Revisione annuale dell'Albo

1. L'Albo dei Fornitori verrà aggiornato con cadenza annuale.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Stazione Appaltante invierà al Fornitore, presso la casella di posta elettronica certificata indicata in sede di iscrizione o rinnovazione all'Albo, una richiesta di rinnovazione della Domanda di Iscrizione, assegnando termine per l'invio di apposita Istanza di Rinnovazione dell'iscrizione al 30 novembre successivo.
3. Entro il 30 novembre, il Fornitore dovrà sottoporre alla Stazione Appaltante, con le stesse modalità di forma previste per la Domanda di Ammissione, l'Istanza di Rinnovazione in questione, secondo le istruzioni reperibili sul sito dell'Amministrazione, e mediante la compilazione del form eventualmente messo a disposizione.
4. Dalla data di ricezione dell'Istanza in capo alla Stazione Appaltante prenderà avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. In difetto di comunicazione della Stazione Appaltante ai sensi del comma successivo, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricezione dell'Istanza, la medesima Istanza si intenderà accolta, con conseguente iscrizione dell'Operatore all'Albo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta Legge n. 241/90.
5. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere l'Istanza di Rinnovazione dell'iscrizione, prima del rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile alla rinnovazione dell'iscrizione.
6. La comunicazione dei motivi ostativi di cui sopra interrompe il termine di trenta (30) giorni previsto per l'esame dell'Istanza, il quale inizierà a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni per l'inoltro dei medesimi. La Stazione Appaltante valuterà le osservazioni e la documentazione integrativa prodotta, e farà menzione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni nel provvedimento finale.
7. Entro il successivo termine di trenta (30) giorni dalla presentazione delle osservazioni o dal termine stabilito per la loro scadenza, la Stazione Appaltante comunicherà l'esito dell'istruttoria sull'Istanza di Rinnovazione. In difetto di comunicazione, l'Istanza di Rinnovazione dell'iscrizione si intenderà accolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta Legge n. 241/90.
8. La rinnovazione lascerà inalterato il Codice Progressivo di Iscrizione e il Codice Fornitore.
9. In difetto di trasmissione dell'Istanza di Rinnovazione entro il 30 novembre, il Fornitore sarà sospeso d'ufficio dall'Albo sino al 31 dicembre successivo, e non verrà selezionato ai fini degli affidamenti. I termini successivi per l'istruzione dell'Istanza, e quelli ulteriori per i chiarimenti, saranno ricollegati alla data di presentazione dell'Istanza.
10. La sospensione dall'Albo verrà comunicata mediante apposito provvedimento del Responsabile dell'Albo.
11. Decorso il termine del 31 dicembre in assenza di Istanza di Rinnovazione, il Fornitore verrà cancellato d'ufficio dall'Albo, con provvedimento del Responsabile dell'Albo comunicato al Fornitore stesso.

● Art. 8 – Variazioni su richiesta dell'Operatore

1. L'Operatore Economico potrà richiedere in ogni momento la variazione di dati precedentemente inseriti nell'Albo, mediante apposita Richiesta di Variazione, da presentarsi con le medesime modalità di forma previste per la Domanda di Ammissione, secondo le istruzioni reperibili sul sito dell'Amministrazione, e mediante la compilazione del form eventualmente messo a disposizione.
2. Dalla data di ricezione della Richiesta in capo alla Stazione Appaltante prenderà avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. In difetto di comunicazione della Stazione Appaltante ai sensi del comma successivo, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della Richiesta,



Regolamento di funzionamento e gestione dell'albo fornitori - 8/9

la medesima Richiesta si intenderà accolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta Legge n. 241/90, con aggiornamento dello status del Fornitore all'Albo secondo quanto richiesto dal medesimo.

3. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la Richiesta di Variazione, prima del suo rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione.
4. La comunicazione dei motivi ostativi di cui sopra interrompe il termine di trenta (30) giorni previsto per l'esame della Richiesta di Variazione, il quale inizierà a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni per l'inoltro dei medesimi. La Stazione Appaltante valuterà le osservazioni e la documentazione integrativa prodotta, e farà menzione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni nel provvedimento finale.
5. Entro il successivo termine di trenta (30) giorni dalla presentazione delle osservazioni o dal termine stabilito per la loro scadenza, la Stazione Appaltante comunicherà l'esito dell'istruttoria sulla Richiesta di Variazione. In difetto di comunicazione, la Richiesta si intenderà accolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta Legge n. 241/90, con aggiornamento dello status del Fornitore all'Albo secondo quanto richiesto dal medesimo.
6. La variazione lascerà inalterati il Codice Progressivo di Iscrizione e il Codice Fornitore.

● Art. 9 - Sospensioni e cancellazioni dall'Albo

1. La Stazione Appaltante provvederà a sospendere il Fornitore dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) mancata comunicazione, entro il termine perentorio di sette (7) giorni dalla verifica, di ogni evento che possa comportare la perdita della capacità generale a divenire affidatario di contratti pubblici, ai sensi del precedente art. 3;
 - b) mancata trasmissione dell'Istanza di Rinnovazione dell'iscrizione entro il termine del 30 novembre di ogni anno;
 - c) ogni altro caso in cui si renda necessaria o semplicemente opportuna la sospensione, in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale del Fornitore, o in relazione ad eventi che suggeriscano, in via cautelativa, di non procedere ad affidamenti verso il Fornitore medesimo.
2. La Stazione Appaltante provvederà inoltre alla cancellazione degli Operatori Economici dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) richiesta di cancellazione avanzata dall'Operatore Economico;
 - b) cessazione dell'attività d'impresa, in qualunque modo accertata;
 - c) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, accertata dalla Stazione Appaltante o dichiarata dal Fornitore in sede di Istanza di Rinnovazione o Richiesta di Variazione;
 - d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - e) mancata trasmissione dell'Istanza di Rinnovazione dell'iscrizione entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - f) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all'Albo, nel caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante;
 - g) altri eventuali casi previsti dalla normativa.
3. A tal fine, le varie strutture organizzative interne di INPS, destinatarie delle prestazioni contrattuali, segnaleranno per iscritto al Responsabile del Procedimento le eventuali irregolarità emerse in sede di esecuzione contrattuale da parte del Fornitore, e tutti gli altri eventi che possano comportare una sospensione o una cancellazione.
4. Il Responsabile del Procedimento compirà gli accertamenti del caso e procederà alla contestazione scritta degli addebiti. L'impresa interessata potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine che le sarà assegnato dall'Istituto, prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di cancellazione.

● Art. 10 – Pubblicazioni dell'Albo

In sede di prima costituzione del presente Albo, verrà pubblicato un avviso sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Della pubblicazione dell'Albo verrà inoltre data notizia anche su quattro quotidiani aventi rilevanza nazionale. L'avviso di cui ai commi che precede, il presente Regolamento nella sua interezza ed ogni modifica del medesimo, e la modulistica relativa verranno inoltre pubblicati sul sito www.inps.it.

● Art. 11 – Trattamento dei dati raccolti presso gli Operatori Economici

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori, si precisa che:



Regolamento di funzionamento e gestione dell'albo fornitori - 9/9

- titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS. Incaricato del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di iscrizione all'Albo, di consultazione del medesimo e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1°, lettera
- a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque
- pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di
- gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

Ai fini del trattamento, gli Operatori Economici, in sede di iscrizione all'Albo, di rinnovazione dell'iscrizione e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal D.Lgs. 196/03.